



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Fermi – Mattei”

Istituto Tecnico Fermi - Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo – Costruzioni Ambiente e Territorio

Uffici Amministrativi - Corso Risorgimento n. 225 – 86170 Isernia - Tel. 0865/2038 - Fax 0865/417204

Istituto Tecnico Mattei - Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni

Viale dei Pentri – 86170 Isernia- Tel. 0865/411697 - Fax 0865/451552

[www.fermimattei.edu.it](http://www.fermimattei.edu.it) e.mail: [isis01300I@istruzione.it](mailto:isis01300I@istruzione.it) – Pec: [isis01300I@pec.istruzione.it](mailto:isis01300I@pec.istruzione.it) – Cod. Mec. ISIS01300L – C.F.90041730947

AL DIRIGENTE TITOLARE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE USR MOLISE

AL DIRETTORE DELL’AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE . PROVINCIA DI ISERNIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

AL DSGA

AL PERSONALE TUTTO

Alla RSU

ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO

AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

**Oggetto:** applicazione del DPCM 1 aprile 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto di Istruzione Superiore “FERMI-MATTEI” di Isernia a decorrere dal 04/04 /2020 e fino al 13/04/2020.

- Visto** l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;
- Visto** l’art.17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR)*; e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46;
- Visto** il CCNL 2007 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Contratto Integrativo di Istituto vigente;
- Vista** la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020, nella quale viene ribadito *l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa*; e che dispone che *“i provvedimenti dei dirigenti scolastici devono tener conto di quanto disposto dai DPCM e di quanto disposto dalle Autorità territoriali competenti”*;
- Visto** l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale *le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;
- Vista** la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020 (recante *Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165*), nella quale è previsto che:
- *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di temperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come **modalità ordinaria di svolgimento***

**della prestazione lavorativa**, prevedendo “modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro” e limitando “la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale”;

- le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

**Visto**

il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) prevede che:

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) **limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro**, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

**Vista**

la Nota MI prot. n. 392 del 18/03/2020 che richiama Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dispone: *Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono: a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti; c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili;*

**Visto**

l’art.1 del DPCM 1 aprile 2020 per il quale l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze del Ministro della Salute ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020

**Tenuto conto**

da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

- Verificato** che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo (e tecnico) nei locali dell'istituto;
- Tenuto Conto** pertanto, della perdurante esigenza di tutelare il personale della scuola e della conseguente necessità di confermare le misure adottate al fine di contenere il rischio del contagio in attuazione delle disposizioni governative;
- Sentita** la DSGA e in accordo con la stessa;
- Ferma Restando** la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Istituto indifferibili e che eventualmente richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro con il ricorso al contingente minimo e alla rotazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario come da turnazioni previste dalla DSGA

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO D E T E R M I N A**

Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, il **termine di efficacia della determina del 20.3.2020 prot. n. 2024 è prorogato fino al 13 aprile 2020**, e comunque fino alla vigenza delle disposizioni del Governo relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Pertanto, con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Emilia SACCO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93